TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0453

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

453

DISERTAZIONE DE FEVDI

Gl'attributi costitutivi un Feudo Laico, sia egli possesso dai Secolari, ò dagl'Ecclesiastici, sono tra'gl'altri = Primo, che il Collatore del Feudo non abbia Superiore sopra di sè, cioè, che sia egli un Sovrano = ò, che la Feudal Concessione sia di qualche Terra, che abbia Sudditi sotto di se, ch'è quanto dire, che il Feudo sia Giurisdizionale = 3tò, che il Vassallo investito abbia obbligo del personal servigio, ossia della Tassa Militare, e quanto a un Feudo avente li tre' enunciati attributi è sempre Laico, quantunque possesso dall'ecclesiastico, allorchè vada egli del pari negl'onori, e nè Carichi cogl'altri Feudi possessi dal Laico.

Che gl'indicati attributi siano li veri costitutivi la natura d'un Feudo Laico, qualunque ne sia il Possessore, a differenza del Feudo Ecclesiastico, quale solo consiste in Beni, e Decime in origine staccate dal Patrimonio della Chiesa, lo affermano con costanza, e con sentimento unanime li Giurisconsulti più celebri, e li Consultori a Secretis di questo Dominio, e lo decide la veneta Statutaria-feudal Legislazione.

Il famoso Giurisconsulto Giovanni Bonifacio Assessore Primario di questa Ser.ma Repubblica, quale per Pubblico Comando fece il Comento alla celebre Legge Statutaria 1580. 15. Xbre, onde tal Comento servisse di Legal base, e solida a questo Governo nella materia Feudale, asserisse egli col suo comento a stampa a Cte. 42, e 50.

Che li Feudi propri sono Secolari, o Ecclesiastici = che li Feudi Secolari Regali, e nobili (quali sono quelli del Mero, e Misto Imparo) sono quelli, che immediatamente sono concedati da un Principe, che non abbia superiore sopra di se di alcuna Terra, che abbia Sudditi sotto di se; che alcuni Feudi poi sono Ecclesiastici, e tali sono, quando dalla chiesa, o da Persone Ecclesiastiche sono dati anche a Secolari; siccome all'incontro Feudo Laico è detto

quello

quello, che parte dalla Sovranità temporale, ed è conceduto anco all'
Ecclesiastico, potendo questi da Laici ricever feudi = Che gl'Ecclesias=
tici Investiti de Feudi Laici nelle lor Cause feudali si devono
giudicare colle Leggi feudali, perche riconoscendo l'ecclesias=
tico il Feudo dalla Sovranità Temporale, a questa per ris=
petto del Ben feudale si sottopone, e però qualunque sia il
Possessor del Feudo Laico, ò ecclesiastico, si tratta sempre di
cosa Laica, e non della Chiesa.

Da questa Dottrina, consona al Testo feudale, e desunta dalla
Veneta Legislazione, si arguisse = Primo = Che un Feudo Giu=
risdizionale, allorchè proceda dalla Sovranità temporale
sia egli possesso dal Laico, ò dall'Ecclesiastico, è sempre un Feudo
Laico = 2do, che il Feudo Ecclesiastico è quello, che deriva dalla
Chiesa, o Persone Ecclesiastiche = Terzo, che un Laico può posse=
der un Feudo Ecclesiastico, come un Ecclesiastico può
esser investito d'un Feudo Laico, così che la vera defi=
nizione dell'uno, e dell'altro di d.ti Feudi, si desume uni
camente dalla rispettiva loro origine, e qualità, e non mai
dalla figura, ch'n'è investita.

Ma non solo le allegate Dottrine comprovano ad evidenza, che
li Feudi aventi li suespressi attributi, sono di sola appar=
tenenza del supremo Principe, quand'anche Ecclesiastico
sia il possessore, le Leggi Venete ancora lo stabiliscono.
La Legge statutaria 11. Marzo 1625. prescrive = sono l'istesse
parole =

Che siccome tutte le Giurisdizioni di qualunque natura, che
si trovano nello Stato, sono, e si debbono intendere, che siano
pure feudali, per esser quelle di sola ragione della Regu6=
blica nostra, e del suo alto Dominio, dal quale per conces=
sione, o ragione alcuna non si possono mai separare, ne
possedere per propria ragione da Università, o Persone pri=

vate

private; così ogn'uno in virtù di qualunque Concessione fattali da essa Sig.ra Ven.ra, ò da altri con qualsivoglia titolo lucrativo ed oneroso, anco per causa di rimunerazione, e spiegato con qualunque forma di parole, non s'intenda godere, ed esercitare d.ta Giurisdizione nelle appartenenze dello Stato Nro se non per ragion di vero, e real Feudo.

Questa Statutaria sapientissima deliberazione, fondata sul pieno diritto, che hà ogni independente sovrano, sulle regole feudali, antiche consuetudini, ed osservanze di cadaun Potentato, come nel suo principio essa Legge esprime, restò confermata, e dichiarita sempre più colla posterior Legge 7. 8bre dell'anno 1651, che represse l'arbitrio, e la mala intellegenza data alla Legge med.ma da alcuni particolari interressati, quali tentaron deluderla col riconoscer dall'alto Dominio della Republica la sola Giurisdizione, e non li Beni a quella soggetti; quindi la Legge sud.ta 1651 sovranamente prescrive = sono l'istesse parole =

Che inerendo ad altre Pubbliche Deliberazioni in questa materia disponenti, sia dichiarito, che tutte le Concessioni, che unite a Beni contengono anco Giurisdizione, non ostante, che le concessioni med.me fossero spiegate con parole, ò titolo di semplice Donazione, siano sottoposte alle Leggi feudali, cosichè tanto i Beni, quanto le Giurisdizioni s'intendano tenute ad una medesima condizione, e devolver si debbano alla Signoria Vra dopo estinte le Linee beneficate. Di questa maniera saranno levate tutte le cavillazioni (sulla Parte 11. Marzo 1625.) e chiaramente spiegata la pubblica Volontà.

Per le due Leggi adunque di sopra esposte è deciso, che qualsisia Feudo Giurisdizionale possesso da chi si sia Laico, ò ecclesiastico è sempre un bene patrimoniale del Principato,

sempre

sempre sottoposto alle Leggi feudali = che li Beni non son disgiungibili dalla Giurisdizione = che gl'uni, e l'altra son sottoposti ad una condizione medesima, cosiche il tutto abbia a devolversi al Fisco in mancanza della Figura, o Corpo investito.

Ciò premesso, veniamo ora a Feudi, che possedeva l'estinto estero Monastero d'Aquileja nel Veneto Stato, ora devoluti al Fisco, e venduti, esaminiamone la loro natura sin dall'origine, e si riconosca col confronto delle Dottrine, delle Leggi, e del Fatto, se questi esser possan giammai Feudi Ecclesiastici, ma sol Secolari.

È indubitato, che li Feudi del Monastero sud.to procedono dalla Sovranità temporale de' Patriarchi Aquilejensi, come procedon tutti gl'altri della Patria del Friuli possessi da Famiglie, o Corpi si Laici, che ecclesiastici.

È indubitato, che li Feudi medesimi sono essenialmente costituiti in Concessioni di Terre con sudditi sotto di se', Greggiati essendo della Giurisdizione la più cospicua, qual è quella di Mero, e Misto Impero, per cui venne prestato dal Monastero Investito a Piedi del Ser.mo Principe il Giuramento di Fedeltà, con tutte quelle formalità, che si costumano in simili incontri per tutti gl'altri Vassali si Laici, che ecclesiastici possidenti Feudi di simil natura.

È indubitato ancora, che li Feudi del Monastero sud.to han l'obbligo del personal servigio, ossia della Tassa Militare, stabilita in annui Ducati duecento otto V. C. a Pro' del Pubblico Erario.

È indubitato finalmente, che li Feudi sud.ti, quantunque possessi da un Monastero, vanno del pari cogl'altri Feudi possessi dai Castellani della Patria negl'Onori, e ne Carichi, poiche' l'estinto Monast.o sud.to avea Voto cogl'altri Parlamentarj,

nel

nel General Parlamento, concorreva con quelli all'Imposizioni, e Tasse del Parlamento medmo.

Dunque se questi Feudi procedono da una indipendente sovranità; se hanno sudditi sotto di se, se pagano la Tassa militare, se freggiati sono dell'altre prerogative proprie dè Feudi Laici, per le Dottrine Feudali, e per le Leggi sono Feudi Laici, e non ecclesiastici, poichè per ravisarli tali un sol momento, converrebbe alterar tutto il Testo Feudale, ferir la veneta statutaria Legislazione stabilita sù inconcussi Principj di Regio Diritto, di feudali consuetudini, e di sistemi generali adottati da alcun Potentato.

Ne vale il dire, che un Feudo, qualunque egli sia, quand'è possesso dalla man morta, è sempre un Feudo ecclesiastico, e non secolare. Trite sono in tale proposito le decisioni Feudali, che li Feudi Giurisdizionali esser non posson giammai Beni di Chiesa; non potendo ella posseder altri Beni, che decimali, e prediali staccati in origine dal suo Patrimonio, e concessi dai Prelati investienti a Laici, ed ai Ecclesiastici colla marca di Feudo, tollerata da Principi per agevolar forse una via, onde partecipar potessero anco i Laici delli a dismisura accresciuti Patrimonj della Chiesa; quindi ne viene, che altro è il Feudo Laico, ed altro il Feudo ecclesiastico, che in queste parole vien dalla Legge distinto = Pheudum Laicum est, quod in Rè Laica, ecclesiastica vero, quod in Rè ecclesiastica constituitur = Quest'è la deffinizion della Legge recentemente anco addottata dall'Ecc^mo Senato col Sovrano suo Decreto 9. Giugno 1785.

Per stabilir li Feudi del Monastero d'Aquileja per ecclesiastici converrebbe il provarli staccati in origine dal Patrimonio Ecclesiastico, converrebbe, che non avessero essi tutti quegl'attributi, che per le Dottrine, e per le Leggi costituiscono un

un Feudo Laico; qualunque ne sia il Possessore, ma se parto-
no questi dalla Sovranità, se han tutti gl'attributi d'un Feu-
do Secolare, qual assurdo il ravisarli di diversa natura,
dopo che il Monastero stesso in esecuzion delle Leggi Feu-
dali si riconobbe come Feudi secolari dalla sola Sovranità
temporale, e dall'alto Dominio della Repubblica, e non
dalla Chiesa, da cui riconosciuti gl'avrebbe, come fanno
tutt'ora tant'altre Famiglie, Monasterj, e Corpi, che pos-
sedon Feudi ecclesiastici? se Ecclesiastica fosse l'origine
e la loro natura? se questa non è Ecclesiastica, quall'
assurdo, qual lesione del Regio Diritto, sarebbe ora il
considerarli Ecclesiastici per il solo pretesto di esser pos-
sessi dalla Mano Morta, dopo che le Leggi Venete carat-
terizzano li Feudi Giurisdizionali di qualunque sorta, e
anco possedenti da qualsiasi titolo, senza alcuna di-
stinzion di Persone Possedenti, per Beni patrimoniali
del Supremo Principe, di sola ragione della Repubbli-
ca, e dell'alto Dominio del Principato.

Aggiungasi a tutto ciò, che la Legge Veneta esclude dalla succes-
sion de' Feudi Giurisdizionali ogni Figura Ecclesiastica
che può esserne nullameno investita per particolar Pri-
vilegio, comprovato essendosi di sopra colle decisioni
feudali, che siccome un Laico può esser Investito d'un
Feudo Ecclesiastico, così l'Ecclesiastico può esser Investito
d'un Feudo Laico. Ciò posto, se un Feudo Giurisdizione-
le, raffigurar si potesse Ecclesiastico per esser possesso
dall'Ecclesiastico, non sarebbe ella ingiusta tal Legge coll'
inibir all'Ecclesiastico il possedimento d'un bene, che
può esser anco d'appartenenza della Chiesa? Non è
dunque la Figura del Feudo investita, che ne caratterizzi la
sua natura, ma bensì la qualità, e l'origine; diffatti quan-

te

te Famiglie, e Corpi di Laici, che Ecclesiastici non possedono nello stato Feudi Ecclesiastici, che tutt'ora dalla Chiesa con egual marca riconoscono: e quante Figure Ecclesiastiche, e Corpi non possedon Feudi giuramente Laici, e che immediatamente riconoscono dalla Sovranità del Principato? converrebbe, non v'ha dubbio, tagliar tutta la Veneta Legislazione, ed il sistema feudale adottato da tutti i Principi per stabilir che un Feudo Giurisdizionale, col pretesto di esser posseduto dalla Man-Morta, cambiar possa giammai la sua natura, col divenir di Secolare, Ecclesiastico.

Dietro tali confronti bastar dovrebbe ciò sin qui esposto si in Linea di Dottrina, sempre uniformi de' Feudisti, che di Veneta Leggi a convincer ogn'uno, che li Feudi Giurisdizionali dell'estinto Monastero d'Aquileja per l'origine loro, e per gl'attributi di cui sono fregiati, esser non possono di ragion Ecclesiastica, ma di sola appartenenza del Patrimonio del Principato. Per rasserenar nulla meno il più minimo dubbio in tal argomento, ch'è della maggior rilevanza, poichè riguarda il sacro diritto della Sovranità sull'immensa massa de' Feudi, si aggiunga alle cose di sopra esposte, il fatto sempre costante del Principato: Tutto soffrisse nell'anno 1751: li due Capitoli d'Aquileja, e d'Udine, con quell'antico Patriarcato. Godevano questi per Concessioni de' Patriarchi, simili a quelli del Monastero suddetto, Feudi Giurisdizionali Parlamentarj. Qual fù in allora il sentimento de' Consultori a Secretis, esposto all'Ecc.mo Senato colla loro dotta Scrittura 14 Aprile, a quale la Pubblica Sovrana Deliberazione sulla Scrittura medesima? Il Celebre Vrachien, unito all'altro Consultor di Montagnacco, dottamente trattarono un tall'argomento, e tra l'altre cose esposero alla Pubblica Maturità, e Sapienza sono l'istesse parole:

La natura di Giurisdizione Laicale, ossia Temporale, che aspetta al Capitolo d'Aquileja, e così anco a quello d'Udine, riguarda tutte le Giurisdizioni concesse in Feudo a med.mi per beneficio degli antichi Patriarchi, come Sovrani temporali del Friuli: rispetto a questo Genere di Giurisdizioni temporali, li Capitoli d'Aquileja, e d'Udine vanno del pari cogl'altri Feudatarj della Patria, hanno le loro Voci nel General Parlamento, e siccome questa sorta di Giurisdizioni non hà alcuna dipendenza dalla Santa Sede, ma rileva intieramente dal Dominio di Vra Sertà, non è di dovere, che dall'incorporazion, o union delle med.me se ne parli nè poco, nè molto a Roma.

Tale fu il sentimento decisivo de' Consultori a Secretis, nè diverso esser potea, senza ferir la Legislazione. Si desume da questo, che una Concession Giurisdizionale non può esser, che Laica allorchè proceda con Marca feudale dalla Sovranità, quantunque sia fatta all'ecclesiastico; e tanto è vero, quanto che li Consultori med.mi han suggerito, che dipendendo dal solo Dominio del Principato li Feudi Giurisdizionali, che possedevano li due sunnominati Capitoli, non si dovea di questi parlarne nè poco, nè molto a Roma, cosa, che trasandar non si dovea, allorchè tali Feudi per esser possessi dall'ecclesiastico, fossero stati in conseguenza considerati alla Chiesa soggetti.

La spiegata opinione de' Consultori sud.ti meritò anco d'esser adottata dall'ecc.mo Senato li 23: Aprile dell'anno istesso, in cui fu stabilito = sono l'istesse parole =

Che le Giurisdizioni Temporali dei due Capitoli d'Aquileja, e d'Udine siano nell'atto med.mo della lor soppressione, ed estinzione, fatte di ragione, e disposizione Pubblica.

Il Fatto di sopra esposto, s'aggiunge a comprovar sempre più l'assunto

assunto, che dal Possessore del Feudo desumer non si deve
la sua natura, ma bensì dalla qualità del medesimo = che
simili essendo li Feudi del Monastero d'Aquileja e per
l'origine loro, e per li attributi annessi a quelli dei due
mentovati Capitoli, non v'è una ragion diversa in con-
seguenza di caratterizzar ora questi per Ecclesiastici, quan-
do quei dei Capitoli furon considerati per Laici per Pubca
volontà espressa dell'ecc^mo Senato.

Riassumiamo ora dunque le cose sin quì rassegnate. Per le
decisioni feudali adunque risulta, che li Feudi Giurisdi-
zionali, quantunque possessi dall'Ecclesiastico, sono nul-
la meno Feudi Laici, e di sola appartenenza del Principato
che per le Leggi accennate 16/25. 11. Marzo, e 7. 8bre 1651.
ogni concessione, che unità a Beni contien anco Giurisdi-
zione è una Bene Patrimoniale del Principe, da qual
si sia titolo ella proceda, da qual si sia figura ella sia
posseduta = che questo Bene Patrimoniale del Principato
andar deve soggetto alle Leggi Feudali = che devolver si
deve al Reggio Fisco in mancanza dell'Investito, dai
dettagliati confronti di Testo feudale, di Leggi, e di Fatto
di Principe risulta, che li Feudi del Monastero d'Aquileja, ben-
che possessi dalla Mano-morta, sono nullameno per la lor
qualità, ed origine Feudi Laici soltanto, non Ecclesiastici.

Se tali sono adunque, come colla maggior evidenza è compro-
vato, esaminiamo ora, se caderi essi possono sotto la dis-
posizione prescritta dal Sovrano Decreto dell'ecc^mo Senato 16.
8bre dell'anno 1784. Questo Sovrano Decreto è relativo al-
le precedenti Leggi del ser^mo Maggior Consiglio 1767. 20.
8bre, 1768. 30. Aprile ed al precedente Decreto dell'ecc^mo
Senato 2. 8bre dell'anno 1773.

Non v'ha dubbio, che tutte queste Pubbe Deliberazioni prescri-

vono

vono uno spoglio della man-morta da verificarsi colle sopressioni di Comende, e di alcuni Sudditi Monasterj, e poichè questo spoglio è di Beni di Chiesa, così si prescrive, che il ritratto dalle vendite di tali Beni sia indiminutamente impiegato in opere di Carità, e di Religione. Che così sia in fatto, ecco l'istesse parole del Sovrano Decreto 16. 8bre 1784.

In ogni caso di Vacanza di Comende, e di qualunque sopression de' Monasterj, abbia l'intiero ecconomato delle Rendite, e Fondi d'ogni qualità, quantunque in alcuna di esse vi fosse marca feudale, esser prontamente assunto dall' aggiunto Sp. Monasterj, e da esso sempre eseguita la vendita de' Beni colle naturali discipline del suo Uffizio, e che i Capitali ritratti dalle vendite debbano senza alcuna immaginabile diminuzione, sottrazione, ed eccezione esser tutti investiti nel Deposito Novissimo, a tenor degli emanati Pubblici Decreti, per esserne integralmente impiegati i frutti nelli soli Pij, e caritatevoli oggetti, che contemplati furono dalle Parti del Maggior Consiglio 1767. 29. 8bre, 1781. 30. Aprile, e dal Decreto 1782. 24. 8bre,

che sono le sumentovate

Qui dunque trattasi di spoglio della man-morta, e di Beni di Chiesa anco se fosser insigniti di marca feudale, e quì trattasi di Vacanza di Comende, e di soppression di Sudditi Monasterj ordinata dalle Leggi suddette. Confrontiamo dunque con queste il caso presente controverso.

Trattasi forse nel caso presente di una soppression d'un suddito Monastero ordinata dalle venete Leggi, trattasi forse di spoglio, e di Beni di Chiesa?

No certamente. Il Monastero d'Aquileja era estero nello

Stato

Stato Imperiale, e la sua Soppressione fu' ordinata dall'Imperator de' Romani: Possessore com'era questo Monastero nel Veneto Stato dei Feudi Regali di sopra accennati, dalla sua Soppressione ne' derivò al Principe Veneto, che di quei Feudi aveva il diretto Dominio, il giusto diritto della Lor devoluzione al suo Regio Fisco, perche' dipendevano dalla sola sua immediata sovranita' Temporale, consolidando così per l'estinzion del Vassallo investito l'utile col diretto Dominio. Come si può confonder adunque un caso d'una natural devoluzione al Fisco, ch'è un diritto Regio proprio d'ogni Sovrano ne' suoi Stati in mancanza della Persona a corpo investito di qualche Feudo di sola appartenenza del Principato, con quello d'uno Spoglio, d'una soppressione, d'una incameration comandata dalle Leggi Venete, e di Beni di Chiesa? Per imperizia soltanto del Comune, e del Feudale Diritto si può ora metter a campo; che l'aver verificato il Diritto di mera devoluzione su' Feudi d'Aquileja, ravvisar si debba uno Spoglio alla Man-morta, e farlo Leggio delle Leggi accennate; ed un'imperizia ancora delle Leggi, e delle Decisioni Feudali sarebbe il metter a campo, che la condizion del Possessore del Feudo cambiar possa giammai la sua qualità, e natura; cioè se egli è Secolare il Feudo Ecclesiastico, che possede, divenga Secolare, e se egli è Ecclesiastico, il Feudo Secolare divenga Ecclesiastico.

Si è colla maggior evidenza dimostrato in Diritto, e in Fatto, che li Feudi del Monastero suddo sono di sola Laica ragione del Principato, e non di ragion ecclesiastica.

Se il Decreto 1784. 16. xbre non contempla, ne può contemplar altri Beni, che quei della Chiesa, ossian Benefici ecclesiastici di ecclesiastiche mense, benche' insigniti della marca Feudale come mai dunque ravisar si può operativo al caso presente

il

il Decreto medesimo, come cader possono mai sotto la Categoria di questo li Feudi del Monastero sud.to, che son Laici, e Beni in conseguenza Patrimoniali del Principato? Se mente Pubblico fosse stata di voler Leggi anco questi alla disposiz.e del Decreto 1784. compreniva fuor di dubbio, che con esso, particolarmente si fossero tagliate, ed annullate espressamente le di sopra esposte Leggi 1615, e 1651., che caratterizzano li Feudi Giurisdizionali procedenti da qualsia titolo possessi da chi si sia anco da Università, per solo Patrimonio del Supremo Principe, e della Repubblica. Dunque se col Decreto 1784. 16. xbre non restò tagliata la precedente feudal Legislazione, che tagliar non si potea, senza sovvertir in molte Provincie li Patti di Dedizione, e generalmente tutto il sistema feudale, e senza essenzialmente ferir l'interesse del Pubblico erario per le frequenti Devoluzioni, che accadono, quali Feudi adunque contemplati esser possono dal Decreto 1784; se non gl'ecclesiastici, di ecclesiastiche Mense, sulla disposizion de' quali negl'incontri di alcune verificate Soppressioni di Sudditi Monasterj aventi Feudi di simil natura, non hà giammai avuta l'Ecc.mo Magn.to sopra Feudi, ne hà, se hà mai avvocata ingerenza alcuna, che sola spetta in tal caso per Legge all'Ecc.mo aggiunto sopra Monasterj per trattarsi di Beni di Chiesa.

E che così sia in fatti, esaminiamo la chiusa del surriferito Decreto 16. xbre 1784., eccone il contenuto =

Avrà il Magn.to sopra Feudi ad assumer prontamente lo stesso solo esercizio delle Giurisdizioni anco col mezzo de' Pubblici Rappresentanti, affinchè partecipate al Senato, e conosciute da esso le circostanze d'ogni individuo caso, possa egli in coerenza anco alle recenti sue massime contemplanti

la

la minoration di tali Giurisdizioni devenire a quelle Delibera-
zioni, che sian per essere la più conducenti, ed assicurare
sopra un tale argomento gl'importantissimi Pubblici riguardi.

Il Magto de' Feudi adunque è incaricato per il Decreto 1784. di
tutto partecipare, e l'ecc^mo Senato si riserva il conoscimento
delle circostanze d'ogni Individuo caso, per le successive De-
liberazioni le più conducenti ad assicurar gl'importantissi-
mi Pubblici riguardi.

Applichiam'ora questo Sovrano Comando al caso presente. Il
Magto de' Feudi incaricato col Decreto 1783. 5. Giugno, esa-
minò la natura de' Feudi del sud^to Monastero estinto = Li
riconobbe per Diritto, e per il Fatto Feudi regali di primo
Piango = Li ravvisò Legalmente devoluti al Fisco, per non esi-
ster più il Monastero investito; Lo stesso Magto riconobbe
inoltre tai Feudi, e per l'origine loro, e per la Loro natura
Feudi puramente Laici, e non Ecclesiatici, e quindi anco
per tal parte non soggetti alle disposizioni prescritte dal
Decreto 1784 = Quindi Laici essendo tai Feudi, e di solo Rie-
no Dominio del Principato, esaminò l'ecc^mo Magto le Pubbe
Leggi Statutarie nell'argomento, riconobbe da queste, che ogni
Feudo vender si deve Jure Feudi = che li Beni disgiunti es-
ser non possono dalla Giurisdizione, che gl'uni, e l'altra
andar deve soggetta ad una medesima condizione, ed ob-
bligata alle Leggi Feudali = Dietro tutte queste indagini di
Legge, e di Fatto, il Magto de' Feudi tutto rassegnò all'ecc^mo
Senato, e suggerì la vendita in ragion di Feudo, come vo-
glion le Leggi de' Feudi sud^ti, colle restrizioni dalle stesse
volute. L'ecc^mo Senato riscontrò tutte le circostanze di
questo individuo Caso = esame, che si era risservato col Decre-
to 1784. ; e con piena cognizion di Causa, comandò col Decreto
9. xbre 1786. ; che fosser con egual Marca venduti li Feudi

sud^ti

sud^ti, e ne demandò la vendita al Magto. de' Feudi, che per Legge è il solo competente.

Come si può adunque tacciar questa Deliberazione sovrana, che ha per base la veneta sempre vigente feudal Legislazione[1], che vien stabilita dietro quell'esame di circostanze, che a se' riserbò l'ecc^mo Senato col Decreto 1784. sumentovato[2]?

Che tal Deliberazione in fatti sia sulle Leggi fondata, e' fuor d'ogni dubbio. La Legge Statutaria 15. xbre 1586. commentata dal Giureconsulto Bonifacio, sovranamente prescrive, sono l'istesse parole =

XII. ed acciocche' essa Signoria Nrà in ogni caso non abbia a sentir pregiudizio nelle Devoluzioni de' Feudi, nelle recognizioni, e nel servizio, a quali sono tenuti li Feudatarij sia dichiarito, che in tutte le Devoluzioni de' Feudi alla Signoria Nrà, quando si abbiano da alienare, non si possa farlo, se non Jure Pheudi.

e colla posterior Legge 4. xbre 1587., vien pure prescritto = sono l'istesse parole =

Li altri benefici di qualunque sorta da Feudi, che sono pervenuti, o che perverranno in essa Sig^a Nrà, si auerannio a vender da chi spetta questo Carico, a siano venduti Jure Pheudi

Il recente Decreto adunque 9. xbre 1786., con cui venne al Magto de' Feudi demandata la vendita in ragion di Feudo delle Giurisdizioni, e dell'annesse Rendite del Monastero d'Aquileja, ha per base inconcussa la Veneta feudal Legislazione, e non è, che una perfetta esecuzione, che diversa esser non dovea delle Leggi med^me. Quindi su d'una Legal base esso Magto effettuò la vendita stessa, e poichè questa seguì con tutte le Legalità sugl' incanti dalle Leggi

volute

volute, e col più riflessibile vantaggio del Pubblico erario, così l'approvazione sovrana della Vendita stessa, e quel fiat Jus, che l'ecc.mo Senato in simili casi ha sempre accordato, e che negare non può senza compromettere la Pubblica fede, e non senza pericolo d'invoglier il Fisco in un molesto Littigio, che gl' aquirenti promover potrebbero, essendo stato a med.mi sulla fede d'una Polizza d'Incanto, esecutiva d'un Sovrano Decreto, deliberato l'aquisto de' Feudi med.mi

Non si deve sorpassar sotto silenzio La Supplica putatà nell'ecc.mo Coll.o li' 15. Marzo corrente dalle Monache di Santa Chiara tessuta col più sofrafino artifizio, benchè tendente soltanto ad impetrar sul pendente argomento le Pubbliche Deliberazioni, perchè destitute de' modi di vivere, non perisca con esse la decretata lor sussistenza.

La Supplica espone, che piaque alla Providenza Divina, che per qualunque vicenda, cui fossero per soggiacere le Monache, ch'erano di S. maria d'Aquileja, conservar dovessero la lor sussistenza sotto gl' auspicj di questa Repubblica.

Che adorano esse gli Decreti dell'eterna sapienza nell'Atto solenne 22. Aprile 1429., che incorporò al Monastero d'Aquileja, l'altro in cui soggiornano presentemente di S. Chiara, che tale incorporazione porta l'effetto di render li due un Monastero med.mo, e che il mancar d'una parte, niente toglie alla conventual ressidenza.

Che sussistenti in fatti in forza della d.ta incorporazione furono riconosciute le monache stesse dal Sovrano Decreto 6. Giugno 1783.

Che inseparabili dal titolo di tal sussistenza sono le ragioni d'esse Monache sopra li Beni, che derivano dall'antichissime Donazioni lor confermate dal Dominio l'anno 1420. 19. Agosto.

Che ridotte però nella circostanza, che pendente ora il destino delli

lor

Lor Beni dalle Pubbliche disposizioni, e che quindi prive della percezione di tali Rendite, e mancanti di qualsi= voglia provedimento, non hanno con che mantenersi, im= plorano quindi le Pubbliche determinazioni.

Basta leggere la supplica esposta per rilevarne il maligno arti= ficio, ed il tentativo tanto più ributtante, quanto che viene spiegato in circostanza di piena esecuzione prestata al so= vrano Decreto 9. xbre p.to con le vendite Legalmente seguite, e doppo che le Monache stesse han riconosciuto, che nessun titolo aveano su' quei Beni, e Rendite, di cui furon spo= gliate, e che nullameno ora contestano colla Supplica esposta di Loro appartenenza a fronte del volontario Lor costituto an= notato li 25. Gennaro decorso all' offizio dell' avogaria di rimozione della Citazione per Intromissione del Decreto sud.to sulle di Loro instanze concessa, ch'è una confession patente, che azione veruna loro compette su' Beni med.mi.

Ma incontrisi pur in ogni sua parte la Supplica esposta. Milantano esse un' atto solenne seguito li 22. Aprile dell' anno 1429: che incorporò al Monastero d'Aquileja quello di S. Chiara, in cui esse Monache ora soggiornano, contestan= do quindi in forza di questa una tal immedesimazione dell' un Monastero coll'altro, che il mancar d'una parte niente toglie alla conventual sussistenza, e da ciò due conseguen= ze dedur ne vorrebbero; l'una, che in forza dell'incorpora= zione med.ma furono riconosciute sussistenti le Monache stes= se col Decreto 5. Giugno 1783.; l'altra, che inseparabili dal Titolo di tal sussistenza sono le ragioni di esse Monache sopra li Beni, che derivano dall'antiche concessioni Lor confermate li 19. Agosto dell'anno 1420. dal veneto Domi= nio.

Pochi fatti, e poche riflessioni per intiero riprovano quest'ardito

assunto.

assunto. Si arricordi per un momento, che il milantato atto d'incorporazione dei due Monasterj sia tale d'immedesimare li Beni, e Rendite rispettive dell'uno nell'altro: si supponga, che un tall'atto dichiarisca ancora con tal immedesimazione fatti di proprietà del Monastero di S. Chiara anco li Feudi del Monastero d'Aquileja, cosicchè li due distinti Patrimonj allodiali, e feudali di essi Monasterj, in grazia dell'incorporazione seguita, divenuti fossero un sol Patrimonio, a grado che mancando un Monastero erede ne fosse il Monastero superstite. A tutto ciò si risponde. Chi fu l'Autor della Incorporazione? Il Sommo Pontefice = chi l'Esecutore? Il Vescovo di Concordia = Per quale oggetto? Perchè le Monache d'Aquileja invece di andar quà, e là vagando ne' tempi estivi per l'insalubrità di quel clima, avessero un Monastero in cui ricovrarsi; a qual epoca seguì l'incorporazione sud.ta? nell'anno 1429, cioè nove anni doppo che Aquileja, e tutto il resto della Patria del Friul era pervenuto per diritto di giusta conquista sotto il Veneto Dominio, e nove anni dopo, che al solo Monastero d'Aquileja restò dalla Repubblica confermato il possesso de' Feudi, e di tutti gli altri Beni, che possedeva per antiche concessioni de' Patriarchi. Chi erano dunque li Monasterj d'Aquileja, e di S. Chiara? Sudditi ambedue in allora della Repubblica: Or si domanda, presto ella in allora all'incorporazione sud.ta il Sovrano suo assenso? Lo presto ella in progresso? No certamente. Come poteva dunque il Sommo Pontefice senza ferir il diritto Sovrano della Repubblica veneta, ch'era la sola Rappresentante la Sovranità Temporale nella Patria del Friuli, goduta per avanti dai Patriarchi, dilatar il Patto, e Providenza de' Feudi sud.ti, che dai Patriarchi stessi,

e

e dallo stesso Veneto Dominio nell'anno 1420: erano stati incassati nel solo Monastero d'Aquileja? Per diritto, il solo Sovrano, da cui dipendono i Feudi può cambiarne la natura, e i Patti, e non la curia Romana, quale in què tempi poteva, bensì regolar li Monasterj, benchè a lui non suditi, all'Ecclesiastica disciplina de' medesimi, ma non mai alterar li Patti, e la natura, particolarmente de' Feudi, che dipendon soltanto dalla sovranità.

Questo bastar dovrebbe in risposta, se l'atto dell'incorporazione, sù cui fondano le Monache il loro assunto, fosse quale si è come sopra da noi supposto.

Ma ripruova sempre più tale assunto la Lettura dell'atto della incorporazione medesima. Trasferisce questo forse nel Monastero di S. Chiara una minima parte de' Beni dell'altro d'Aquileja, o un diritto in mancanza di questo di successione? nò certamente, e basta Leggerne il contesto: questo atto non fà che trasferir nell'Abbadessa del Monastero d'Aquileja il Corporale possesso del Monastero, e Beni di S. Chiara, sotto la giurata condizione di trasferirsi in esso al caso, che le Monache d'Aquileja per l'insalubrità di quell'aria, o per altra ragione avessero altrove a trasferirsi. Come dunque in oggi si può metter a campo dalle Monache di S. Chiara, in grazia dell'incorporazione descritta, benchè non mai assentita dalla Repubblica, la pretesa di aver li Beni del Monasto d'Aquileja ora estinto, quando l'effetto di detta incorporazione fù soltanto di trasferir li Beni del Monastero di S. Chiara in quel d'Aquileja, e non quei del Monastero d'Aquileja in quello di S. Chiara? Quando il Monastero di S. Chiara si ritirò soltanto nell'incorporazione accennata, il diritto di riaver li suoi beni, e di ritornar nel

suo

suo pristino stato al caso, che mantenuta non venisse la giurata condizione di sopra esposta? Questa incorporazione dei due Monasterj si può ravvisare una immedesimazione dell' uno coll'altro, che tale esser dovrebbe almeno, perchè man ribattente comparisce la pretesa opposta a campo dalle Monache di S. Chiara. Siffatti perchè col Breve Pontificio prescrivente l'incorporazione sud.ta si è comandato di preservar alle Monache di S. Chiara li debiti ossequj, di sodisfar i Lor pesi, di non diminuir il numero di quelle Monache, quando stabilir si volea dei due un sol Monastero? Dicasi dunque, che l'incorporar i due Monasterj non fu un'immedesimarli? Abbastanza per le condizioni sud.te è comprovato, che la volontà Pontificia fè solo di fissar alle monache d'Aquileja un ricovero nè tempi estivi, nel Monastero di S. Chiara, unendo quelle due Religiose famiglie professanti l'istituto med.mo; unione però ora disciolta da S. M. Imperiale colla soppressione eseguita del Monastero d'Aquileja.

Più. Se l'incorporazione sud.ta fosse tale, che quel che era vespettivam.te d'un Monastero, divenuto fosse di propria ragion anco dell'altro; perchè nell'anno 1621. sono comparse avanti il Ser.mo Principe le sole Monache d'Aquileia per implorar a favore del solo Lor Monastero l'Investitura de' Feudi Giurisdizionali sementovati! perchè non impetrarla anco per nome delle Monache, e Monastero di S. Chiara, giacchè da due secoli prima era seguita questa pretesa immedesimazione? Han ben conosciuto a quel tempo, che l'incorporazion annunciata non dava alcun titolo al Monastero di S. Chiara di unirsi a supplicar con quello d'Aquileja l'Investitura Feudale, e quindi a questo solo, e non all'altro unito si riscontra concessa li 21. Maggio dell'anno 1621. l'Investitura medesima. Mancano recentemente hanno col fatto conosciuta le Monache stesse,

der-

destituta di ragione, la loro pretesa rappresentanza d'un Monastero, che ora più non esiste, poichè li 25. Genn.o decorso si sono volontariamente rimosse dalla Citazione per Intromissione del Sovrano Decreto 9. 8bre 1786. che avocò al Regio Fisco li Feudi sud.ti, che senz'alcuna esitanza contestarono devoluti in diritto, ed in fatto, l'ecc.ma Deputazion estraordinaria ad Pias causas, e sopraintendente ai Confini colla Scrittura 24. Marzo dell'anno 1785. il Pubblico Professor Feudista in Padova Co: anibale Bassani, ed Deputato ai Diplomi Feudali, ed in fine l'ecc.mo Magist.o sopra Feudi colle sue Informazioni 24. Marzo 1784. (a 13. 7bre 1786., cosicchè dopo tutti li Fatti esposti, dopo tutti gl'esami prestati, dopo anco l'esempio Cesareo, che avocò al Regio suo Fisco li Feudi pur Giurisdizionali, che nello stato Imperiale possedevà il sud.to Monastero soppresso, cessino una volta li reiterati tentativi di Rappresentanza ripprovate dalle Leggi, e dal Fatto, e le Monache di S. Chiara godano in pace ciò, ch'è di ragion del loro Monastero, e non mettano in campo pretese troppo ributtanti, e in circostanza, in cui il Pubblico ha già effettuata la vendita de' Feudi sud.ti, ed attendano solo dalla Clemenza Sovrana quegl'assegni, che furon già suggeriti dall'ecc.ma Deputazion ad Pias Causas in aggiunta al Patrimonio di S. Chiara, e fruiscano così di quella sussistenza, che dal sovrano Decreto dell'ecc.mo Senato 5. Giugno dell'anno 1785. li fu loro accordato, qual Decreto non ha altro effetto.

Che di stabilire relativamente alle canoniche disposizioni, ed alle Pubbliche Massime la continua residenza

sidenza di esse Monache nel Monastero di S. Chiara con dipendere nello spirituale dal solo Monsig.r Arcivescovo d'Udine; e di confermare alle Abbadessa pro tempore l'esercizio del diritto della disposizione dei Benefizj ecclesiastici, congiunto a Fondi esistenti nel Veneto Stato, con l'espressa condizione però, che la Collazione dei Benefizj stessi si verifichi sempre a favore de sudditi Veneti, e siano salve le Pubbliche emanate Leggi in materia dei Possessi temporali =

e non già il Decreto stesso fù quell'effetto, che or si invoca; di confermar alle Monache quanto di ragion feudale possedeva il Monastero estinto, mentre anzi in esso Decreto vi si Legge espressa la Commissione al Magto. de' Feudi d'informar su tal argomento =

coll'internarsi nel più accurato esame, ed avendo in vista le recenti Pubbliche Massime nel proposito, di riferirne il riputato suo sentimento a lume dei Pubblici consigli =

Commissione dal Magto. stesso perfettamente eseguita colla scrà (3. xbre) dell'anno decorso, sulla quale emanò il sovrano Decreto 9. xbre pass.o, quale ravvisando sono le parole =

fondata in punto di diritto, e di fatto la devoluzione al Regio Fisco dell'estesa feudal Giurisdizione, che in addietro godeva in otto Ville del Veneto Stato per antiche Concessioni dei Patriarchi, e per Pubbliche Investiture l'estero Monastero di S. Maria d'Aquileja = e convenendo però in ora stabilire quanto esigono la dignità, l'interesse, e gl'eminenti riguardi della Sovranità Territoriale, e sistemare colla norma della maggior disciplina Feudale, e delle recenti Pubbliche massime La dis=

disposizione de' Feudi stessi, viene in primo luogo avvocata e prefissa la riunione loro all'alto Dominio della Repubblica, quindi s'incarica esso Magto. sopra Feudi d'assumere prontamente l'economato delle sole Rendite annesse ai Feudi, lasciando però intangibili quelle Rendite che per il Decreto stesso 5. Giugno 1782. appartenessero alle Monache, e Monastero di S. Chiara, insieme colla disposizione in esse confermata de' Benefici Ecclesiastici congiunta ai Fondi esistenti nello stato Veneto = nel tempo medesimo si darà egli tutta la cura per incaminare, ed effettuare cogl'ordini del suo Offo. sul Piano delle Restrizioni comunemente prescritte alle nuove alienazioni de' Feudi la vendita dell'incamerate Giurisdizioni, e Rendite tanto unite, quanto separate:

Dopo questa decisa Sovrana Deliberazione, che nasce con piena cognizion di tutti i rapporti di questo argomento, come si può ora contestare dalle Monache colla recente lor Supplica 15. marzo corte, il troppo artificioso, ed avanzato assunto di voler inseparabili dal Titolo della decretata lor sussistenza le ragioni delle Monache stesse sopra li Beni, che derivano dall'antichissime Donazioni lor confermate dal Privilegio di questo augusto Dominio 1420. 19. agosto? che hà da far colla lor sussistenza li Beni dalle Donazioni stesse abbracciati? Non sono forse questi i Feudi al solo Monastero d'Aquileja concessi, e dal Veneto Dominio nell'anno 1420. a lui solo confermati? Come si fan lecito esse Monache di contestar sui Beni soltanto la loro pretesa, e non sulla Giurisdizione ancora, giacchè per la Legge 1631., li Beni andar non possono disgiunti dalla Giurisdizione? Per favorir questa Monache si hanno

persino

passino di tagliar le saliche Leggi del Principato? non pos=
sono forse esse sussistere col Patrimonio del Monastero di
S. Chiara, e coll'aggiunta di quei maggiori assegni, alla
concession de' quali è di già disposta la munificenza sovrana
dell'ecc.mo Senato? Qual tentativo adunque si mette ora
a campo? non si tenta niente meno, che diferir il reggi=
dritto, e tutte le Leggi, di mandar in aria il Decreto già
ben passato sulla Leggi fondato, di render nulle le vendite
fatte in compiuta esecuzione del Decreto med.mo, col pretesto
della sussistenza decretata di esse monache, che niente
vien alterata. Qual mostruoso tentativo è mai questo,
che comprometta la dignità Pubblica, e la Pubblica fede
e che espone il Fisco il Fisco a molesti Litiggi? Questa sup=
plica adunque deve essere meritamente licenziata, ne
commettersi vi si devono Informazioni, non potendo sos=
pendersi certamente una sovrana deliberazione già legal=
mente, e compiutamente eseguita.

Resta per ultimo a dir qualche cosa sulla maligna vocife=
razion sparsa, che quest'affare si può ravvisar uno stocco
fatto dal Pubblico, a di cui beneficio niente rimane
dalle vendite fatte.

Con un conteggio di fatto, a che si unisce al Processo si è
di già dimostrato, che detratti li assegni divisati
da farsi alle monache, e li Caratti, resta sempre netta
a favor dell'Erario l'annua Rendita di Ducati 800. circa,
quale può anco aumentarsi al caso, che rimanesse dif=
fettivo il suggerito numero delle monache in S.ta Chiara,
si è dimostrato, che oltre l'aver verificate su Feudi stessi
le Pubbliche Massime di abolizion del Criminale Diritto,
delle pdè Istanze ec resta sempre preservata a med.mi
la Tassa militare per annui Ducati 208. - a prò del Pub.co
era=

erario, oltre l'aspettativo di una nuova Devoluzione, essendo capaci per la Vendita fatta i soli Maschi della feudal Successione. Non sarebbe egli forse un vero stocco al contrario per la Pubblica Cassa, allorche alienar si volessero Jure Liberi li Feudi del Principato, che sono li Fideicommissi della Repubblica, e quindi fù statutariamente dalle Leggi prescritto, che nell'alienarli non si possa farlo se non Jure Phiudi, perche appunto dicon le Leggi, non abbia a sentir pregiudizio la Ser.ma Signoria nelle Devoluzioni, nelle Riconpizioni, e nel servizio, al quale sono tenuti li Feudatarj. Più, non sarebbe un vero stocco al Pubblico Erario nel caso presente, se li Feudi d'aquila fossero stati venduti Jure Liberi dall'Ecc.mo Aggiunto sopra Monasteri per passarne il Ritratto nella Cassa operare Pia, riguardando sono questi Feudi, Beni Laici soltanto, e non di Chiesa, così che adimpiegar quella Cassa, nella quale affluir deve soltanto il ritratto dallo Spoglio de' Beni di Chiesa, sarebbe concorrer in tal caso la Pubblica Cassa ad un Capitale, che sono di sua sola libera ragione, perche ritratto dalla vendita de' Beni, che sono Patrimoniali soltanto del Principato, esempio questo, che maggior renderebbe in seguito, e più sensibile il pregiudizio al Pubblico Erario, poiche dietro un tale esempio si potrebbe mettere a campo, che nella stessa Cassa opere Pie avesse a passar anco il Ritratto dalle vendite, che in seguito si faranno de' Feudi Giurisdizionali, che con altra proprietà de' Beni Ecclesiastici possedono gl'Abbati di Basto, di Sesnaga, e di S. Zen di Verona, Feudi, che sono parimenti di sola Laica ragione, perche derivanti o dalla Sovranità degl'Imperadori quanto quei di S. Zen, o dalla Sovranità temporale de' Patri-

archi

archi d'aquileja quanto a quelli di Sumaga, e di Sesto, e quindi dichiarati dalle Leggi di sua Regio, ed eccepiti anco in massima dal Decreto 2. 7bre 1775., come suspatronati Laici, e l'importar de' quali a ragguaglio di Rendita ammontar potrebbe a un mezzo million circa di Ducati; Capitale, che dietro tal esempio sarebbe sottratto dalla libera disposizione del Principato, per passarlo nella Cassa opere Pie, in cui per volontà espressa delle Leggi passar deve soltanto il vitratto de' Beni di Chiesa, e non di quelli, che son per Legge, e per il Fatto di sola ragione del Principato.

Se si vorrà nel giudizio esser imparziali, si dovrà confessare che uno stocco per il Pubblico si è il vender li Feudi sive liberi, perdendosi così le Tasse militari, e le aspettative di nuove devoluzioni, e che un real pregiudizio dal Pubco Erario si è il disalvear da quello, Capitali di sua Libera ragione per impinguar contro il chiaro sentimento delle Leggi la Cassa opere Pie, e Comende.